

Delibera C.C. n. del All. C

Registro delle scritture private n. ____ del _____

Convenzione per la gestione in forma associata e coordinata di servizi pubblici e locali e per l'esercizio sulla Società S.I.ECO S.r.l. di un controllo analogo a quello esercitato sui servizi comunali.

L'anno duemilaventuno, il giorno _____ del mese di _____, in Cassano Magnago

tra i sottoscritti:

1) Dott. Nicola Poliseno, nato a Gallarate il 11.10.1978, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di rappresentante del Comune di Cassano Magnago con sede ivi alla via Volta, n. 4 (P.I. 82007050121), ove per la carica domicilia ed in legale rappresentanza dello stesso, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale di Cassano Magnago in data _____ n. ____;

2) Dott.ssa. Mirella Cerini, nata a Busto Arsizio il 21.07.1973, la quale interviene nel presente atto nella sua qualità di rappresentante del Comune di Castellanza, con sede ivi al viale Rimembranze n. 4 (P.I. 00252280128), ove per la carica domicilia ed in legale rappresentanza dello stesso, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale di Castellanza in data _____ n. ____;

3) Dott.ssa Anna Pugliese, nata a Varese il 24.03.1975, la quale interviene nel presente atto nella sua qualità di rappresentante del Comune di Cairate, con sede ivi alla Via Monastero n. 10 (P.I. 00309270122), ove per la carica domicilia ed in legale rappresentanza dello stesso, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale di Cairate in data _____ n. ____;

4) Dott.ssa Raffaella Galli, nata a Varese il 30.11.1971, la quale interviene nel presente atto nella sua qualità di rappresentante del Comune di Caronno Varesino, con sede ivi alla Piazza Mazzini n. 2 (C.F. 00309370120), ove per la carica

domiciliata ed in legale rappresentanza dello stesso, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale di Caronno Varesino in data ____ n. __;

5) Dott.ssa Clara Dalla Pozza, nata a Tradate (VA) il 11.10.1969, la quale interviene nel presente atto nella sua qualità di rappresentante del Comune di Lonate Ceppino, con sede ivi alla Piazza Diaz n. 12 (C.F. 00317710127), ove per la carica domicilia ed in legale rappresentanza dello stesso, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Lonate Ceppino in data ____ n. __;

6) Sig. Silvano Martellozzo, nato a Castelseprio (VA) il 26.02.1960, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di rappresentante del Comune di Castelseprio con sede ivi, alla via San Giuseppe n. 114 (C.F. 00346170129), ove per la carica domicilia ed in legale rappresentanza dello stesso, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale di Castelseprio in data _____ n. ____, di seguito anche soltanto “Enti Locali”.

PREMESSO

che gli Enti Locali hanno deliberato di aderire in qualità di soci alla società “Servizi Intercomunali Ecologici S.r.l.” (di seguito anche soltanto “**S.I.ECO**” oppure la “**Società**”) come da delibere dei rispettivi Consigli Comunali.

In particolare:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 del 19.12.2005 il Comune di Cassano Magnago ha approvato la costituzione della predetta Società di cui l’Ente stesso è divenuto socio;
- con le seguenti delibere consiliari:
 - del Comune di Lonate Ceppino n. 27 del 05.06.2006;
 - del Comune di Caronno Varesino n. 17 del 22.05.2006;

- del Comune di Castelseprio n. 15 del 30.05.2006;
- del Comune di Cairate n. 36 del 30.07.2013;
- del Comune di Castellanza n.593 del 11.05.2015

sono state deliberate le adesioni alla Società medesima;

- la Società, ai sensi dell'art. 4 dello Statuto attualmente vigente, modificato in data 5.04.2017 al fine di adeguarlo alle disposizioni dettate dal D.Lgs. n. 175/2016 (Decreto Madia) ha il seguente oggetto sociale:

“la gestione di servizi pubblici di igiene urbana come di seguito riportato: 1) gestione dei rifiuti solidi urbani, speciali e di tutte le categorie e le fasi individuate dalle leggi vigenti (raccolta, trasporto, trattamento e smaltimento) e dei residui riutilizzabili, compresa la raccolta differenziata e la loro commercializzazione; 2) realizzazione e gestione di impianti di stoccaggio, trattamento e smaltimento finale dei rifiuti citati; 3) realizzazione (compresa la progettazione) delle reti e di tutti gli impianti funzionali alla realizzazione dell'oggetto sociale; 4) gestione e manutenzione del verde pubblico, anche ai fini del recupero delle biomasse; 5) spazzamento neve e servizi assimilati (spargimento sale, etc.); 6) pulizia e drenaggio pozzetti caditoie; 7) servizi di rimozione dei detriti e dei liquidi sversati a seguito di incidenti stradali; 8) attività complementari tecniche e amministrative nel settore di Igiene Urbana (fra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo, le attività per la determinazione, il calcolo e l'applicazione delle tariffe, anche ai fini dell'introito delle stesse); 9) i servizi cimiteriali nel loro complesso. La Società, inoltre, svolge l'attività di realizzazione e manutenzione del patrimonio afferente alla attività di gestione dei servizi affidati”;

- gli Enti Locali sono legittimati a gestire i servizi pubblici di cui trattasi attraverso i seguenti strumenti: a) società di capitali individuale attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica; b) società a capitale misto pubblico privato nelle quali il socio privato venga scelto attraverso l'espletamento di gare ad evidenza pubblica che abbiano dato garanzia di rispetto delle norme interne e comunitarie in materia di concorrenza secondo linee di indirizzo emanate dalle autorità competenti attraverso provvedimenti o circolari specifiche; c) società *in-house* a capitale interamente pubblico purché siano rispettate le condizioni e i presupposti di cui al D.Lgs. n. 175/2016 (Decreto Madia) e del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice Appalti);
- S.I.ECO svolge i servizi pubblici di cui all'oggetto in favore degli Enti Locali soci attraverso il modello dell'*in-house providing* sussistendone i relativi presupposti, ovverosia: (i) il capitale interamente pubblico; (ii) il controllo analogo congiunto; (iii) oltre l'80% del fatturato della Società viene effettuato nello svolgimento dei compiti affidati alla Società dagli Enti Locali soci; (iv) la produzione ulteriore rispetto al citato limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della Società;
- in particolare, con riferimento al requisito del controllo analogo cd. congiunto, l'art. 10-*bis* dello Statuto ha istituito l'Ufficio di Coordinamento Intercomunale, demandando ad una specifica Convenzione stipulata tra gli Enti Locali soci le relative modalità di esercizio;
- a seguito delle modifiche normative *medio tempore* intervenute, i Comuni soci hanno reputato necessario modificare la precedente Convenzione siglata in data

13.03.2008, al fine di renderla coerente con il D.Lgs. n. 175/2016 e con le prescrizioni dell'A.N.A.C. fornite in materia;

- unitamente alle modifiche allo statuto della Società (in specie per ciò che concerne l'introduzione dell'art. 17-bis, rubricato "*controllo analogo congiunto*", dell'art. 18 in tema di "*organo amministrativo*" e dell'art. 26 sul Collegio Sindacale), gli Enti Locali soci di S.I.ECO hanno approvato mediante delibera consiliare anche la bozza della presente Convenzione che dovrà essere stipulata tra le Parti al fine di garantire il cd. controllo analogo congiunto;
- in questa sede si dà esecuzione alle delibere dei Consigli degli Enti Locali

Tutto ciò premesso,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto

1. Gli Enti Locali convengono di gestire i loro servizi pubblici in forma associata e coordinata a mezzo di una società a capitale interamente pubblico individuata nella società denominata S.I.ECO S.r.l., il cui statuto è allegato alla presente Convenzione come parte integrante e sostanziale.
2. La società gestirà i servizi pubblici di cui trattasi nei limiti del proprio statuto e, in particolare, del proprio oggetto sociale.

Art. 2 - Esecuzione dei servizi pubblici

1. Il concreto espletamento dei servizi pubblici da parte di S.I.ECO avviene sulla base di apposite specifiche convenzioni, denominate contratti di servizio stipulate fra la Società e ciascun Ente Locale socio.

Art. 3 - Durata

1. Gli Enti Locali convengono di fissare la durata della presente Convenzione in coincidenza con la durata della Società e cioè fino al 31.12.2030.
2. La presente Convenzione è prorogata con la proroga della durata della Società. Rimane comunque la facoltà degli Enti Locali di deliberare lo scioglimento anticipato della Convenzione, purché tale decisione raccolga il consenso di una maggioranza pari all'80% del capitale sociale.

Art. 4 - Ufficio di Coordinamento Intercomunale

1. L'esercizio da parte degli Enti Locali di un controllo, nei confronti di S.I.ECO analogo a quello esercitato sui propri servizi viene effettuato attraverso l'Ufficio di Coordinamento Intercomunale, costituito dai Sindaci o loro delegati, di ciascun Ente Locale socio della Società.
2. L'Ufficio di Coordinamento Intercomunale rappresenta la sede nella quale si svolge la consultazione tra gli Enti Locali circa la gestione dei servizi pubblici svolti da S.I.ECO nonché relativamente all'andamento generale dell'amministrazione della Società.
3. All'Ufficio di Coordinamento Intercomunale sono attribuite le funzioni e le competenze di cui all'art. 10-*bis* e all'art. 17-*bis* dello Statuto della Società.
4. L'Ufficio di Coordinamento Intercomunale deve, inoltre, esprimere il proprio espresso consenso in ipotesi di ingresso di nuovi soci nella Società, i quali dovranno aderire per piena e integrale accettazione alla presente Convenzione, mediante relativa sottoscrizione.
5. L'Ufficio di Coordinamento Intercomunale verifica, anche sotto il profilo dell'efficienza, dell'efficacia ed economicità, lo stato di attuazione degli

obiettivi risultanti dagli atti di programmazione approvati da S.I.ECO e dall'Ufficio di Coordinamento Intercomunale stesso.

6. L'Ufficio di Coordinamento Intercomunale può chiedere a S.I.ECO la documentazione indispensabile allo svolgimento dei propri compiti.

Il Collegio Sindacale (o l'organo di controllo monocratico) della Società relaziona sinteticamente all'Ufficio di Coordinamento Intercomunale, con cadenza annuale, in ordine alla propria attività, svolta ai sensi dell'art 2403 c.c., di vigilanza sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sulla correttezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e del suo concreto funzionamento.

7. Per la propria organizzazione e funzionamento l'Ufficio di Coordinamento intercomunale ha sede presso la sede legale di S.I.ECO e si avvale degli uffici della Società.
8. Le spese vive documentate di funzionamento dell'Ufficio di Coordinamento Intercomunale, fermo quanto disposto dal successivo art. 5, comma 4 sono poste a carico della Società.

Art. 5 - Funzionamento dell'Ufficio di Coordinamento Intercomunale

1. L'Ufficio di Coordinamento Intercomunale si riunisce presso la propria sede ovvero presso la sede di uno degli Enti Locali aderenti alla presente Convenzione, per iniziativa del suo Presidente oppure quando ne facciano richiesta tanti Enti Locali che rappresentino una maggioranza pari al 51% del capitale sociale.

In ogni caso, l'Ufficio di Coordinamento Intercomunale si deve riunire prima delle assemblee straordinarie di S.I.ECO e prima delle assemblee della società che abbiano per oggetto l'approvazione dei bilanci o la nomina di amministratori o sindaci.

2. Il Presidente dell'Ufficio di Coordinamento Intercomunale viene eletto dall'Ufficio medesimo tra i propri componenti con la maggioranza di cui al successivo comma 6 del presente articolo e resta in carica cinque anni.
3. La convocazione dell'Ufficio di Coordinamento Intercomunale è effettuata dal Presidente a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento (o tramite P.E.C.) inviata a tutti gli Enti Locali soci di S.I.ECO almeno 10 (dieci) giorni prima della riunione dell'Ufficio medesimo. I rappresentanti degli Enti Locali devono partecipare all'Ufficio di Coordinamento Intercomunale, previa delega nei modi di legge ed in conformità dello specifico ordinamento locale.
4. L'assunzione della carica di componente dell'Ufficio di Coordinamento Intercomunale non dà titolo alla corresponsione di alcun emolumento a carico di S.I.ECO.
5. Gli atti e i documenti oggetto di esame e approvazione da parte dell'Ufficio di Coordinamento Intercomunale verranno trasmessi almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata per la riunione dell'Ufficio di Coordinamento Intercomunale stesso.
6. Fermo restando l'impegno degli Enti Locali a concordare soluzioni comuni in ordine agli argomenti sui quali deve esprimersi l'Ufficio di Coordinamento Intercomunale, affinché sia assicurato il controllo analogo congiunto e la partecipazione attiva della minoranza, si conviene che quest'ultimo sarà validamente costituito con la presenza di tutti i suoi componenti e delibererà

con il voto favorevole del 70%, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 7, mediante l'attribuzione a tutti i soci componenti di un voto calcolato nel modo che segue:

- per il 50%, per teste, e quindi in egual misura a ciascun socio;
- per il restante 50%, in proporzione alla partecipazione al capitale sociale.

7. In relazione a quelle deliberazioni che abbiano ad oggetto problematiche inerenti la gestione di servizi pubblici che interessano in via esclusiva il solo territorio di uno degli Enti Locali soci (es. servizi da erogare, investimenti da effettuarsi, nonché tutte quelle attività che abbiano una incidenza di carattere economico patrimoniale nel territorio di uno dei Comuni soci), non potranno essere assunte senza il voto favorevole espresso del Comune socio di riferimento, a cui viene riconosciuto un diritto di veto.
8. Ciascun Ente Locale è obbligato a votare nelle Assemblee dei soci della Società uniformandosi alla volontà espressa dall'Ufficio di Coordinamento Intercomunale. Nel caso in cui un Ente Locale socio esprima in sede di Assemblea una volontà difforme rispetto a quella espressa dall'Ufficio di Coordinamento Intercomunale e ciò comporti la mancata adozione della delibera assembleare per il mancato raggiungimento dei *quorum* richiesti dallo Statuto, al socio dissenziente verrà applicata una penale, il cui ammontare sarà determinato, con equo apprezzamento, dal collegio arbitrale di cui al successivo art. 10 della presente Convenzione, ovvero in alternativa il socio dissenziente potrà recedere dalla Società ai sensi della normativa vigente in materia.
9. L'organizzazione e il funzionamento dell'Ufficio di Coordinamento Intercomunale, per quanto non previsto nella presente Convenzione, può essere disciplinato dall'Ufficio medesimo con apposito regolamento, nel rispetto delle

norme sull'ordinamento delle autonomie locali e dei principi sul funzionamento degli organi amministrativi.

10. All'Ufficio di Coordinamento Intercomunale spettano anche poteri di controllo contestuale ed *ex post* sull'operato degli organi societari.

A tal fine, il legale rappresentante di S.I.ECO, con cadenza semestrale, dovrà redigere un'apposita relazione sullo stato di attuazione degli obiettivi, sull'andamento della gestione ordinaria e straordinaria della Società e della gestione dei servizi alla stessa affidati.

Il singolo Ente Locale socio può in ogni tempo richiedere in forma scritta all'organo amministrativo dati e informazioni relativi allo svolgimento dell'attività svolte dalla Società nel territorio di propria competenza, a cui l'organo amministrativo deve rispondere in forma scritta nel termine massimo di 30 (trenta) giorni.

In sede di approvazione preliminare del bilancio di esercizio, l'Ufficio di Coordinamento Intercomunale verifica i risultati raggiunti dalla Società e il rispetto delle linee programmatiche fornite, anche al fine di esprimere indicazioni di indirizzo sulla programmazione successiva.

Art. 6 - Controllo contabile

1. Il controllo contabile nei confronti di S.I.ECO viene effettuato nel rispetto delle modalità previste dalla specifica normativa applicabile alla Società.
2. Una copia del bilancio viene trasmessa all'Ufficio di Coordinamento Intercomunale al momento del deposito dello stesso presso la sede della società a norma di legge.

Art. 7 - Obblighi e garanzie

1. Ciascun Ente Locale aderente è obbligato a rispettare il contenuto della presente Convenzione.
2. La gestione associata dei servizi pubblici degli Enti Locali da parte di S.I.ECO deve garantire la medesima cura e salvaguardia degli interessi di tutti gli Enti Locali partecipanti, a prescindere dalla misura della partecipazione da ciascuno detenuta nella società.
3. Ciascun Ente locale ha la facoltà di sottoporre direttamente all'Ufficio di Coordinamento Intercomunale proposte e problematiche attinenti alla gestione, da parte della Società dei servizi pubblici locali.

Art. 8 - Recesso

1. Restano ferme le prescrizioni contenute nei singoli contratti di servizio già in corso fra S.I.ECO e gli Enti Locali soci e, per quanto ivi non previsto, valgono le seguenti disposizioni.
2. Anche in relazione alle risultanze del controllo su S.I.ECO di cui agli articoli 4 e 6 della presente Convenzione, il recesso è consentito in corrispondenza alla scadenza o alla cessazione anticipata dei contratti di servizio sottoscritti tra Ente Locale e Società.
3. La dichiarazione di recesso comunicata agli altri Enti Locali soci a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento (o tramite P.E.C.) avrà effetto, purché pervenuta a conoscenza di tutti gli Enti Locali aderenti alla presente Convenzione entro il mese di gennaio, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

4. La perdita della qualità di socio in S.I.ECO determina l'automatico recesso dalla presente Convenzione. Parimenti equivale a recesso automatico dalla presente Convenzione la decisione di un Ente Locale, in qualsiasi forma assunta, di non procedere, per qualsiasi causa, all'affidamento dei propri servizi alla Società.

Art. 9 - Rapporti finanziari tra Enti Locali

1. Restano ferme le prescrizioni contenute nei singoli contratti di servizio già in corso fra S.I.ECO e gli Enti Locali soci e, per quanto ivi non previsto, valgono le seguenti disposizioni.
2. Gli Enti Locali che recedano dalla presente Convenzione ai sensi del precedente art. 8 sono tenuti a regolare i rapporti di debito-credito con gli altri Enti Locali convenzionati e con la Società. Gli Enti Locali restano responsabili della eventuale diminuita economicità della gestione dipendente dal loro recesso anticipato, ai sensi del precedente articolo 8, e dei danni eventualmente derivanti agli altri Enti Locali e alla Società in dipendenza di tale recesso.
3. Gli Enti Locali convengono che le spese di funzionamento delle strutture di cui alla presente Convenzione vengono imputate a S.I.ECO.

Art. 10 - Clausola compromissoria

1. Qualsiasi controversia tra le Parti relativa all'interpretazione, validità efficacia ed esecuzione della presente Convenzione, che sulla base dell'ordinamento vigente al momento della sua insorgenza può essere risolta a mezzo di arbitrato, sarà rimessa al giudizio di un Collegio arbitrale composto da 3 (tre) arbitri, due dei quali nominati uno ciascuno dalle parti ed il terzo, con funzioni di

- Presidente, dai primi due. In caso di disaccordo, il terzo arbitro con funzioni di Presidente sarà nominato dal Presidente del Tribunale di Busto Arsizio su richiesta dei due arbitri e/o della parte più diligente.
2. Qualora una controversia veda contrapposti ad un Ente locale, per gli stessi motivi, più Enti Locali, questi nomineranno congiuntamente il loro arbitro per la definizione della controversia in unico giudizio arbitrale.
 3. Nell'ipotesi in cui una parte non provveda alla nomina dell'arbitro, decorsi inutilmente dieci giorni dall'invito rivolto con lettera raccomandata con avviso di ricevimento (o tramite P.E.C.), l'altra parte può chiedere al Presidente del Tribunale di Busto Arsizio di provvedere a tale nomina.
 4. Ove le parti contendenti siano tre o più, il Collegio arbitrale sarà composto da tre membri, tutti nominati di comune accordo dalle parti stesse o, in difetto di accordo, dal Presidente del Tribunale di Busto Arsizio, su istanza della parte più diligente, il quale designerà tra essi arbitri, il Presidente del Collegio.

Art. 11 - Adesione di nuovi Enti Locali alla Convenzione

1. È consentita l'adesione alla presente Convenzione, in un tempo successivo alla conclusione della stessa, a quegli Enti Locali che acquisiscano quote di S.I.ECO per la gestione, a mezzo della Società, dei propri servizi pubblici locali in forma associata e coordinata con gli altri Enti Locali già aderenti alla Convenzione.
2. La richiesta di aderire alla presente Convenzione dovrà essere indirizzata al Presidente dell'Ufficio di Coordinamento Intercomunale di cui ai precedenti artt. 4 e 5. Sull'ammissione dell'Ente Locale richiedente delibera l'Ufficio di Coordinamento Intercomunale entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della richiesta stessa.

3. Entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione della decisione di cui al comma 2, l'Ente Locale ammesso a partecipare alla Convenzione dovrà dichiarare, con atto unilaterale d'obbligo, di accettare formalmente tutte le clausole, i patti e le condizioni contenute nella Convenzione medesima.
4. Per effetto dell'adesione alla Convenzione, l'Ente Locale acquista i diritti ed è tenuto a rispettare gli obblighi in essa previsti
5. La presente Convenzione è efficace nei confronti dei singoli Enti Locali firmatari dal momento della sottoscrizione di ciascuno.

Letto approvato e sottoscritto.

Per il Comune di Cassano Magnago: Il Sindaco

(_____)

Per il Comune di Caronno-Varesino: Il Sindaco

(_____)

Per il Comune di Castelseprio: Il Sindaco

(_____)

Per il Comune di Cairate: Il Sindaco

(_____)

Per il Comune di Castellanza: Il Sindaco

(_____)

Per il Comune di Lonate Ceppino: Il Sindaco

(_____)